



**COMUNE DI VICO NEL LAZIO
FROSINONE**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale n. 3 del 21 aprile 2021

Oggetto: Regolamento per l'istituzione dell'Albo Comunale delle Associazioni. Approvazione.

L'anno **2021**, il giorno **ventuno** del mese di **aprile** alle ore **19.05**, presso la sala delle adunanze Consiliari, sita nel "Palazzo del Governatore", si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, regolarmente convocata con avvisi scritti e notificati nei termini prescritti dallo Statuto Comunale.

All'appello nominale risultano presenti i seguenti consiglieri:

CONSIGLIERI		PRESENTI	ASSENTI
1	Guerriero Claudio	X	
2	Costantini Piero	X	
3	Di Lelio Vittorio	X	
4	Pelloni Mauro Benedetto	X	
5	Graziani Dario	X	
6	Sabellico Vanessa	X	
7	Fanti Antonio	X	
8	Paniccia Lea	X	
9	Giacomini Davide	X	
10	Rondinara Adriano	X	
11	Pica Maria Paola	X	

Assegnati n° 11

Presenti n°11

In Carica n° 11

Assenti n°0

Ai sensi dell'art. 22 comma 3 del vigente Statuto Comunale l'**Avv. Massimo Ciullo** e l'**Arch. Dario Celesti** partecipano alla seduta in qualità di Assessori esterni.

Presiede la seduta il Sindaco, **Cav. Claudio Guerriero**.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 c. 4 l. a del TUEL n° 267/00) il Segretario Comunale **Dott. Stefano Schirmenti**.

Il Sindaco – Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta sull'argomento in oggetto e regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Il **Sindaco** passa la parola all'Assessore **Ciullo** il quale illustra l'argomento posto all'ordine del giorno. Sostiene che il testo del Regolamento è stato concordato con il Consigliere Pica e non con i Consiglieri Rondinara e Giacomini in quanto il gruppo consiliare "Alternativa per Vico" ha fatto pervenire le sue osservazioni a pochissimi giorni dalla data fissata per il Consiglio e non vi è stato il tempo di esaminarle nel contraddittorio con gli altri gruppi consiliari.

I Consiglieri Rondinara e Giacomini propongono, a loro volta, modifiche all'art. 1 e all'art. 4 (come da allegato "C") lasciando immutati i restanti articoli.

Il Consigliere **Pica**, come già asserito dall'Assessore Ciullo, ricorda di aver proposto modifiche ed integrazioni e si sofferma solamente sull'art. 7 del Regolamento, come già proposto a mezzo e-mail, proponendo di variare l'aggettivo "preferenziale" con "necessario", in quanto preferenziale lascia spazio alla discrezionalità.

Interviene l'Assessore **Ciullo** asserendo che il termine "preferenziale" è garantista ed offre la possibilità anche ad Associazioni non iscritte all'Albo di poter ottenere sovvenzioni per eventi da svolgere nel territorio, mentre utilizzare il termine necessario ne determinerebbe una assoluta esclusione.

Il Consiglio Comunale non recepisce quanto proposto dal Consigliere Pica, ma accetta la sola modifica proposta dal Gruppo Consiliare "Alternativa per Vico" eliminando all' art. 4 il rigo 17 ovvero **"Esse hanno validità sino alla persistenza di tutti i requisiti richiesti per l'iscrizione"**.

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Vico nel Lazio favorisce le libere associazioni e le organizzazioni di volontariato che perseguono finalità sociali, culturali e sportive, riconosciute di pubblico interesse, senza scopo di lucro per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, riconoscendo, valorizzando e promuovendo il pluralismo associativo ed il volontariato per la tutela dei cittadini e per il perseguimento, nell'interesse generale della Comunità locale, dei fini civili, sociali, culturali, scientifici, educativi, sportivi, ricreativi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico e fini analoghi;
- il Comune di Vico nel Lazio riconosce l'apporto delle organizzazioni di volontariato, comunque costituite, al conseguimento di finalità di interesse pubblico, ne valorizza l'impegno sociale e culturale e promuove l'affermazione di valori di solidarietà e cooperazione; attiva programmi di iniziative ed instaura forme di collaborazione, anche mediante convenzioni ai sensi di legge, con organismi di volontariato per la gestione di servizi sociali, culturali e sportivi;
- il Comune di Vico nel Lazio favorisce l'apporto di volontari al perseguimento di finalità istituzionali dell'ente, previo accertamento delle capacità operative, prevedendo altresì specifiche iniziative di formazione;

Richiamati:

- l'art. 118, comma 3, della Costituzione il quale recita che " omissis...Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà",
- l'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 il quale recita "Il Comune e l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo";
- l'art. 3, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 recita: "I Comuni e le Province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con Legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. I Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";

Visto:

- l'art. 27, comma 1, dello Statuto del Comune di Vico nel Lazio che recita: "*La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire mediante concessione di contributi finalizzati, concessione in uso di locali o terreni di proprietà del Comune previo apposite convenzioni, volte a favorire lo sviluppo socio-economico, politico e culturale della comunità*";
- l'art. 27, comma 2, dello Statuto del Comune di Vico nel Lazio che recita "*Le libere associazioni-per fruire del sostegno del comune- debbono fare richiesta, presentando oltre alla domanda anche lo statuto o l'atto costitutivo, secondo le modalità previste dal Regolamento in materia*";

Atteso quindi che:

- il Consiglio Comunale, anche in attuazione del principio di sussidiarietà sostiene, valorizza e favorisce lo sviluppo delle libere forme associative e di volontariato e ne facilita la comunicazione con l'Ente Locale, promuovendo il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni;
- a tal fine, può costituire e periodicamente aggiornare un apposito Albo comunale, ove vengono iscritti, a domanda, gli organismi associativi che abbiano una propria sede e svolgono la loro attività nell'ambito del territorio comunale;
- è condizione necessaria per ottenere l'iscrizione che l'associazione non abbia fini di lucro, abbia una struttura democratica e finalità non contrastanti con l'interesse pubblico;
- è necessario l'istituzione dell'ALBO delle ASSOCIAZIONI in oggetto, per iscriverci gli Organismi che abbiano i requisiti previsti e che facciano esplicita domanda scritta;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano da n. 11 Consiglieri presenti, avente il seguente esito:

voti n. 9 favorevoli, n. 2 astenuti (Giacomini, Rondinara) e n. // contrari espressi nei modi e nei termini di legge,

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa, che fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- 1) di **approvare** il Regolamento per l'istituzione dell'ALBO Comunale delle ASSOCIAZIONI, composto da n. 12 articoli che approvato al presente atto ne forma parte sostanziale ed integrante,
- 2) di **demandare** al Responsabile del Servizio Amministrativo la fase gestionale riveniente dalla presente deliberazione.

Infine, il consiglio comunale, stante la necessità e urgenza di provvedere, con voti n. 9 favorevoli, n. 2 astenuti (Giacomini, Rondinara) e n. // contrari

DELIBERA

di **dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to (Claudio Guerriero)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott. Stefano Schirmenti)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune il giorno 12 maggio 2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000)

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to (Daniela Iacobelli)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

(X) è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;

() è divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott. Stefano Schirmenti)



COMUNE DI VICO NEL LAZIO

FROSINONE

Tel. 0775/41151
Fax 0775/418932

C.C.P. 11970035
P.iva 00303690606

Via Vittorio Emanuele n° 1

REGOLAMENTO COMUNALE

“ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI”

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 21.04.2021)

Art.1 - ISTITUZIONE DELL'ALBO

Il Comune valorizza, così come disposto dello Statuto comunale, le libere forme associative e di cooperazione dei cittadini, degli enti, delle organizzazioni di volontariato e associazioni, senza fini di lucro, sia locali sia aderenti a organismi più ampi, quali espressioni essenziali della persona umana e della comunità civile.

Al fine di agevolare i rapporti di comunicazione e di collaborazione tra l'Amministrazione comunale e le associazioni e le libere forme associative operanti nel territorio comunale è istituito l'Albo comunale delle Associazioni.

L'Albo è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:

- tutela ambiente e territorio;
- istruzione, attività culturali ed artistiche;
- sport, tempo libero ed attività giovanili;
- sanità, politiche sociali ed handicap;
- attività economiche e turismo;
- impegno civile, diritti umani, immigrazione e pari opportunità;
- tutela, promozione e valorizzazione del territorio e delle tradizioni.

Il Settore Amministrativo cura l'aggiornamento e la custodia del suddetto Albo, provvedendo ai correlati obblighi ed adempimenti prescritti.

Art. 2 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

Possono iscriversi le associazioni riconosciute e non riconosciute come persone giuridiche, ex art. 36 del Codice Civile, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni quando sono liberamente costituiti per svolgere attività di utilità sociale, a favore degli associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, che operano nell'ambito delle tematiche di cui all'art.1.

Le associazioni devono avere sede legale o operativa nel Comune di Vico nel Lazio, essere costituite con atto scritto, svolgere effettivamente attività di promozione sociale e essere dotate di autonomia finanziaria e contabile.

Lo Statuto dell'associazione deve contenere:

- La denominazione, l'oggetto sociale e le finalità istituzionali della stessa, l'attribuzione della rappresentanza legale.
- L'assenza di fini di lucro e il divieto di ripartire tra gli associati, anche in forma indiretta, i proventi dell'attività,
- L'obbligo di investire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali previste dallo statuto.
- La democraticità dell'ordinamento interno, l'elettività delle cariche associative e l'uguaglianza dei diritti tra tutti gli associati.
- I criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro obblighi.
- L'obbligo di redazione del rendiconto economico e finanziario e le modalità di approvazione dell'assemblea.
- Le modalità di scioglimento dell'associazione.
- L'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

Tali organizzazioni associative, regolarmente costituite nelle forme e nei modi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti devono avere :

- Sede legale nel Comune oppure trattandosi di associazioni a carattere nazionale, regionale o provinciale una sede secondaria sul territorio comunale.
- Statuto o Atto Costitutivo risultante da scrittura privata o atto pubblico registrato presso l'Agenzia delle Entrate.
- Codice Fiscale e/o Partita Iva.
- Una struttura democratica di partecipazione degli iscritti e delle forme di decisione.
- Elettività e gratuità delle cariche associative.
- Obbligatorietà del bilancio.
- Almeno un anno di effettiva attività.

Art.3 - DOMANDA DI ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione all'Albo delle Associazioni comunali, in carta semplice, indicante la denominazione dell'associazione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante ed indirizzata al Sindaco tramite l'Ufficio Protocollo.

Alla domanda dovranno essere allegati, sempre in carta semplice, i seguenti documenti:

- Copia dello Statuto o dell'Atto Costitutivo.
- Copia del codice fiscale e/o partita Iva.
- I principali dati dell'organizzazione (denominazione, indirizzo, sede, referente in Vico nel Lazio, codice fiscale, partita IVA, ecc.).
- Dichiarazione indicante la sussistenza dei requisiti di cui all'art.2.
- Elenco dei soggetti che ricoprono le cariche associative.
- La finalità e la struttura interna dell'organizzazione richiedente e relazione sull'attività svolta nell'ultimo anno.
- Copia dell'ultimo bilancio consuntivo approvato.
- L'ambito settoriale in cui opera e la richiesta di inserimento in una o più sezioni tematiche dell'Albo delle Associazioni.
- Per le Associazioni a rilevanza sovracomunale è richiesta copia dello statuto sovracomunale, l'attestazione della rappresentanza territoriale sottoscritta dal legale rappresentante e la richiesta di inserimento nelle sezioni tematiche, nonché la dichiarazione di sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2.
- L'eventuale possesso dell'iscrizione ad albi regionali / provinciali previsti dalla legge.

Art. 4 - ISCRIZIONE ALL'ALBO

Possono essere iscritte anche le associazioni a carattere nazionale/regionale/provinciale che svolgono, tramite una loro sezione, attività in ambito comunale.

Indispensabile ai fini dell'iscrizione è:

- L'assenza di finalità di lucro.
- Il riconoscimento dei valori espressi dalla Costituzione Italiana;
- Il perseguire finalità in uno degli ambiti indicati all'articolo 2.

Non costituiscono requisiti per l'iscrizione all'Albo comunale la forma giuridica prescelta della Associazione, né la sua organizzazione interna.

Sono comunque esclusi dall'Albo comunale i partiti politici, i movimenti e le associazioni che abbiano presentato proprie liste alle elezioni politiche generali e/o a quelle amministrative, i sindacati dei lavoratori e gli organismi di rappresentanza di categorie economiche.

L'iscrizione all'Albo è disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio Amministrativo.

La domanda può essere respinta con provvedimento motivato del Responsabile del Servizio Amministrativo, per il venir meno dei requisiti di cui al presente Regolamento.

Il provvedimento di iscrizione, di cancellazione o di reiezione della domanda viene notificato al soggetto interessato entro quindici giorni successivi all'adozione.

Le associazioni iscritte all'Albo hanno l'obbligo, entro il 31 gennaio di ogni anno, di consegnare al Comune il bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio approvato, dal quale devono risultare i beni, i contributi ed ogni altra forma di reperimento di risorse, oltre alle modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti l'associazione.

Le associazioni assicurano la massima informazione circa le modalità di attuazione delle finalità statutarie.

Art 5 - REVISIONE DELL'ALBO

Le associazioni iscritte all'Albo comunale hanno l'obbligo di comunicare per iscritto ogni variazione occorsa alle informazioni contenute nella domanda di iscrizione, entro sessanta giorni dal verificarsi della variazione. Entro il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello di iscrizione, al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, le Associazioni iscritte all'Albo comunale devono presentare per iscritto:

- Una relazione delle attività svolte nell'anno.
- Copia dell'ultimo bilancio consuntivo approvato.

Art.6 - CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Qualora l'associazione iscritta all'albo perda uno dei requisiti necessari di cui all'art. 2, o non provveda alle incombenze di cui all'art 5 per un biennio, si procede alla cancellazione d'ufficio dall'Albo, previo avviso ai sensi di legge.

La cancellazione d'ufficio dall'Albo è prevista anche per le associazioni che non potranno documentare alcuna attività nel biennio precedente.

La cancellazione dall'albo comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto.
La cancellazione dell'Albo Comunale avviene altresì, in qualunque momento, su richiesta dell'Associazione.

Art.7 - DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

Alle Associazioni iscritte all'Albo sono riconosciuti i diritti ed i benefici specificatamente previsti dallo Statuto comunale ed in particolare l'iscrizione all'Albo costituisce condizione preferenziale:

- Per accedere alla concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici secondo quanto previsto dall'apposito regolamento.
- Per la stipula di convenzioni con il Comune di Vico nel Lazio.
- Per la concessione del patrocinio dell'Ente.
- Per l'utilizzo di immobili ed attrezzature comunali.

Art. 8 - PUBBLICITA'

L'Amministrazione comunale, con il consenso del soggetto interessato, cura la pubblicazione dell'albo delle associazioni sul proprio sito istituzionale.

Al fine di agevolare l'effettiva conoscenza da parte delle associazioni dell'avvenuta istituzione dell'Albo delle Associazioni, dei requisiti e delle modalità di iscrizione, il Comune assicura la massima pubblicità sia nell'albo pretorio sia sul sito web istituzionale.

Il Comune garantisce, inoltre, su richiesta delle associazioni iscritte all'Albo, l'informazione sull'attività comunale relativa ai settori nei quali opera l'associazione.

Art. 9 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui diventerà esecutiva la deliberazione di approvazione.

Art. 10 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO.

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 241/1990, sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Il presente Regolamento verrà debitamente pubblicizzato a norma di legge sul sito istituzionale del Comune.

Art. 11 – LEGGI ED ALTRE NORME DI RIFERIMENTO.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento saranno osservati, in quanto applicabili ogni disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Art. 12 – ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI.

Il presente Regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le eventuali precedenti disposizioni con esso contrastanti.